



Al Presidente FOFI  
Dr. Giacomo Leopardi  
Via Palestro 76 - 00187 Roma

Roma, 13/12/2007  
Prot. DG/AIFA/127506/P  
Vs rif. Prot 20070012646/ACT del 3/12/2007

**Oggetto: Prescrizione in regime SSN di medicinali stupefacenti per la terapia del dolore - richiesta chiarimenti.**

L'attuale Nota 3 AIFA prevede che, tra i farmaci per la terapia del dolore, solo il tramadolo sia a carico del SSN limitatamente ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corse di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle Regioni e delle Provincie Autonome. Tutti gli altri prodotti antidolorifici a base di morfina, ossicodone, idromorfone, ecc., compresa l'associazione codeina-paracetamolo (CoEfferalgan), sono in classe A senza nota limitativa, a totale carico del SSN per le indicazioni ricevute al momento della loro autorizzazione al commercio. Non esiste più discriminazione tra dolore acuto e cronico e l'unico limite al trattamento del dolore sono i due dosaggi o i due tipi di farmaci per ricetta e un periodo massimo di prescrizione di 30 giorni.

La ricetta dei farmaci per i trattamenti di disassuefazione può comprendere, con un solo modulo in triplice copia a ricalco, la prescrizione di un medicinale per una cura di durata non superiore a 30 giorni. Inoltre, la prescrizione dei suddetti medicinali è effettuata nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata. Non esiste più, quindi, il limite di otto giorni.

Per le prescrizioni a carico SSN, fermo restando il limite di prescrivibilità di 30 giorni di terapia, può essere necessario redigere più ricette. Se la terapia è a carico dell'assistito la prescrizione può essere contenuta anche in un'unica ricetta.

Spetta al medico di medicina generale, ed eventualmente ad alcuni servizi debitamente autorizzati dall'autorità regionale, il compito di ricettare a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con ricettario ministeriale a ricalco (RMR), staccando la copia dello stesso con la dizione "copia per il SSN". Detta copia deve riportare il numero di codice del medico convenzionato o del servizio autorizzato, numero che hanno solo i medici di medicina generale e i servizi autorizzati. Altri medici possono rilasciare ricette utilizzando il RMR ma non devono in nessun caso staccare la copia per il rimborso da parte del SSN. Qualora lo facessero, la ricetta non è spedibile come tale in fascia A in quanto mancante del codice del medico di famiglia prescrittore o del servizio autorizzato a ricettare, che, si ribadisce, sono gli unici a detenere detti codici.

Diversamente dagli oppioidi maggiori, Co-Efferalgan 16 compresse è prescrivibile anche con ricetta normale del SSN per numero di confezioni tale da coprire fino a un massimo di 30 giorni di terapia. La sua prescrizione può essere effettuata per qualsiasi tipo di dolore, indipendentemente dalla sua origine.

Distinti saluti

Il Coordinatore Segreteria Scientifica  
Direzione Generale AIFA  
Dr. Luigi Bozzini